

Prot. 485149  
dell'1 agosto 2011

**OGGETTO:** Richiesta di parere sull'applicazione della legge regionale n. 22/2009 e s.m.i.

**Il Comune** pone due quesiti sull'applicazione della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22, come modificata dalla legge regionale 21 dicembre 2010, n. 19, in ordine ai quali si osserva quanto segue:

- gli interventi previsti dalla legge regionale n. 22/2009 e s.m.i. - cioè gli “interventi di ampliamento” di cui all’art. 1, il “recupero dei sottotetti” di cui all’art. 1 bis e gli “interventi di demolizione e ricostruzione” di cui all’art. 2 – “riguardano gli edifici in corso di ristrutturazione o quelli ultimati alla data del 31 dicembre 2008”, intendendosi per “edifici ultimati” quelli “così definiti dall’articolo 31, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47” (Art. 4, comma 1, della L.R. n. 22/09, come modificato dall’art. 4, comma 1, della L.R. n. 19/10).

La destinazione d’uso da prendere in considerazione è invece, come stabilisce l’art. 5, comma 5 bis della legge, “quella legittimata alla data della domanda di cui al comma 1”, cioè quella legittimata alla data in cui viene presentata al Comune la domanda del titolo abilitativo edilizio necessario per poter eseguire un intervento di ampliamento o di demolizione e ricostruzione con eventuale ampliamento ai sensi della L.R. n. 22/09 o alla data in cui al Comune, per il medesimo scopo, viene inoltrata una D.I.A.

- ai sensi dell’art. 10, comma 3, della L.R. n. 19/2010 “le richieste di titolo abilitativo edilizio già presentate” alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale n. 19/2010 “possono essere modificate in adeguamento alle nuove disposizioni introdotte”.